N. R.G. 20737/2016



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE II CIVILE

in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite, iscritte al n. 20737 del ruolo generale dell'anno 2016 (riunita la causa iscritta al n. 1196 del ruolo generale dell'anno 2017)

vertente tra

FALLIMENTO DELLA IMPRESA VIAGGI SEA LINE S.R.L.

attrice, con l'avv. Luca Feroldi

e

ORANGEA VILLAGE S.A.R.L.

convenuta, con l'avv. Francesca Bazoli

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 21.12.2021 e, perciò, per parte attrice, come da foglio di p.c. depositato telematicamente, per parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta in sede di riassunzione.

MOTIVAZIONE

1. Svolgimento del processo.

Con decreto n. 7995 ord. in data 21.12.2016, il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto a Impresa Viaggi Sea Line s.r.l. (da ora, per brevità, IVSL) di pagare in favore della ricorrente Orangea Village s.a.r.l. (di seguito, Orangea), la somma di € 116.026,12=, oltre interessi e spese, quale residuo importo



dovuto in forza di contratto stipulato dalle parti in data 9.11.2015, avente ad oggetto la "commercializzazione, in esclusiva per il territorio italiano, del complesso turistico" denominato Hotel Orangea (come da fatture nn. 187, 209, 210, 214, 220 e 221 relative ai mesi da settembre a dicembre 2016).

Avverso tale decreto, notificato il 21.12.2016, ha proposto tempestiva opposizione IVSL con atto di citazione notificato in data 26.1.2017, esponendo, in sintesi, che: a) con contratto in data 9.11.2015 Orangea le aveva affidato la commercializzazione in via esclusiva sul mercato italiano dei servizi offerti dal complesso alberghiero Hotel Orangea, sito in Madagascar; b) il contratto aveva durata dal 12.1.2016 al 14.12.2016, con opzione in favore di IVSL per le ulteriori annualità 2017 e 2018; c) con comunicazione in data 11.7.2016 aveva esercitato il diritto di opzione; d) Orangea aveva replicato a tale comunicazione con mail in data 16.9.2016, con la quale aveva invocato l'automatica risoluzione del contratto in ragione di "presunti ma mai contestati ed insussistenti ritardi nei pagamenti" da parte di IVSL; e) inutilmente aveva proposto a Orangea la risoluzione consensuale del contratto, con riconoscimento in favore di essa opponente di una somma a titolo di ristoro per la mancata prosecuzione del rapporto; f) in data 4.11.2016 Orangea aveva minacciato la sospensione dei servizi alberghieri ai turisti clienti di IVSL; g) nello stesso periodo, la struttura alberghiera era stata interessata da lavori di manutenzione straordinaria che avevano compromesso il rispetto degli standard qualitativi concordati; h) Orangea aveva quindi sospeso, a partire dall'8.11.2016, la ricezione dei turisti (clienti di IVSL), che erano stati perciò trasferiti in altre strutture; i) l'inadempimento di Orangea aveva cagionato ad essa opponente gravi danni (per danno emergente, lucro cessante ed ulteriore danno all'immagine commerciale), quantificati nella complessiva somma di € 820.792,77=.

Tutto ciò premesso, ha concluso, in via principale, per la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento di Orangea, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto, in ogni caso, di ogni domanda proposta dalla convenuta opposta; in via riconvenzionale, per la condanna di Orangea al risarcimento dei danni, quantificati nella complessiva somma di € 820.792,77=, o nella diversa somma di giustizia, con vittoria di spese e condanna della convenuta opposta anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.



Orangea si è costituita in giudizio, contestando, nel merito, la fondatezza dell'opposizione ed ha concluso per la conferma del decreto opposto, con vittoria di spese, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto.

Con successivo atto di citazione notificato 9.3.2017 (ripetitivo di un precedente atto di citazione erroneamente notificato al legale della parte), IVSL ha nuovamente convenuto in giudizio Orangea, per ottenere la declaratoria di risoluzione dal contratto stipulato in data 9.11.2015, già oggetto del primo giudizio, e la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni, quantificati nella (diversa) misura complessiva di € 778.848,00=, ovvero nella maggior o minor somma determinata, anche in via equitativa, in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Orangea si è costituita anche in questo giudizio contestando nuovamente, nel merito, le domande proposte da IVSL ed ha concluso per il rigetto delle stesse con vittoria di spese.

Nel corso dell'istruzione il g.i. ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto; le due cause sono state poi riunite all'udienza del 14.9.2017.

Le cause sono state istruite mediante produzione di documenti ed assunzione di prove orali.

Il processo, interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento di IVSL (interruzione dichiarata all'udienza del 20.4.2021) è stato tempestivamente riassunto dal fallimento con ricorso in data 14.7.2021 per coltivare le domande risarcitorie già proposte dalla società poi fallita.

Orangea si è costituita nuovamente in giudizio, contestando anche sotto diversi profili le domande del fallimento.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.12.2021 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.

2. Premessa.

Come accennato in narrativa, le due cause riunite vedono contrapposte le reciproche pretese di IVSL e Orangea.

Quest'ultima ha difatti agito in via monitoria nei confronti di IVSL per ottenere il pagamento di somme dovute in forza del contratto concluso dalle parti in data 9.11.2015 (vedilo prodotto da entrambe); IVSL, a sua volta, ha promosso entrambe le cause (di opposizione a decreto ingiuntivo e ordinaria) per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento di Orangea e la condanna di questa al risarcimento dei danni.



Sentenza n. 888/2022 pubbl. il 11/04/2022 RG n. 20737/2016

Repert. n. 2016/2022 del 11/04/2022

Il rapporto fra le due cause, proposte avanti al medesimo ufficio giudiziario, non comporta all'evidenza - alcuna questione di competenza e le stesse, come accennato, sono state opportunamente riunite (in presenza di un rapporto di "continenza impropria": in argomento vedi Cass. SS.UU. 20599/2007 e, più di recente, 19460/2017) con provvedimento in data 14.9.2017.

Diviene perciò superfluo l'esame delle varie questioni sollevate sul punto da entrambe le parti.

3. Credito di Orangea.

Orangea, come ricordato, ha agito in via monitoria nei confronti di IVSL per il pagamento della somma di € 116.026,12=, oltre interessi e spese.

Il decreto ingiuntivo è stato opposto da IVSL e, nelle more del giudizio, la società opponente è stata dichiarata fallita.

Orangea ha correttamente trasferito nella necessaria sede fallimentare l'accertamento della propria pretesa ed ha ottenuto in tale sede l'ammissione allo stato passivo del proprio credito per il complessivo - maggior - importo di € 161.438,35= (comprensivo di interessi di mora e spese di ingiunzione: confronta domanda di ammissione al passivo del fallimento e provvedimento ammissivo, docc. nn. 1 e 2 prodotti da Orangea in sede di costituzione in fase di riassunzione), sia pure "fatto salvo il diritto della curatela di coltivare il proprio maggior credito come da domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo" (su cui vedi infra).

La dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto, intervenuta, come detto, quando il decreto ingiuntivo non era ancora definitivo, comporta, in ogni caso, la declaratoria di improcedibilità della domanda azionata in via monitoria (fra le altre, Cass. 6195/2020, secondo cui "nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d'ufficio, senza che vada integrato il contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l.fall., in concorso con gli altri creditori [...]").

Ne deriva la revoca del decreto ingiuntivo, che risulta integralmente caducato.

- 4. Domande proposte da IVSL.
- 4.1. Preliminarmente si deve escludere che l'intervenuta ammissione al passivo del fallimento del credito di Orangea (ammissione peraltro temperata dalla riserva – pur verosimilmente atipica e perciò



inefficace - ricordata sub 3: "fatto salvo il diritto della curatela di coltivare ...") possa comportare una preclusione all'esame delle domande di risoluzione e condanna coltivate dalla curatela per effetto del preteso giudicato fallimentare.

Soccorre in tal senso il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, pur distaccandosi - senza adeguata motivazione - dai principi enunciati dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16508/2010, afferma che "l'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva valorizzato alla stregua di giudicato gli esiti del giudizio di verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato al fallimento nell'ambito di un distinto giudizio ordinario di risoluzione di un contratto di leasing, intrapreso dalla curatela)" (così, Cass. 27709/2020, da cui è tratta la massima).

4.2. Nel merito, le domande proposte dal fallimento di IVSL sono tuttavia infondate e vanno perciò respinte.

Entrambe le parti, come detto, sollevano reciproche contestazioni di inadempimento: Orangea lamenta il mancato pagamento, da parte di IVSL, di parte dei corrispettivi contrattualmente dovuti; IVSL lamenta vari inadempimenti di Orangea, che le avrebbero impedito di fruire adeguatamente della struttura alberghiera per ospitare i propri clienti.

In tale contesto, trova applicazione il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale. In difetto di prova sulla causa effettiva e determinante della risoluzione, il giudice non potrà dichiarare risolto il vincolo contrattuale per



inadempienze equivalenti delle parti, ma dovrà limitarsi al rigetto di entrambe le domande per l'insussistenza dei fatti giustificativi posti a sostegno di esse. [...]" (fra le altre, Cass. 13627/2017, da cui è tratta la massima).

4.3. Ciò posto, rileva il tribunale che le risultanze istruttorie impongono di ritenere sicuramente prevalente l'inadempimento della società poi fallita, con conseguente infondatezza delle domande di risoluzione e condanna coltivate dalla curatela.

IVSL ha, in primo luogo, provveduto al pagamento dei corrispettivi contrattuali in sistematico ritardo (vedi il riepilogo della cronologia dei pagamenti alla nota n. 2, pag. 7 della comparsa di risposta di Orangea, rimasta priva di specifica contestazione) e tali ritardi, contrariamente a quanto assume la difesa di IVSL, sono stati oggetto di specifica contestazione da parte di Orangea (mail in data 16.9.2016, doc. n. 9 della convenuta opposta).

I testi escussi nel corso dell'istruzione hanno, per la verità, attenuato la rilevanza dei ritardi nei pagamenti di IVSL; in particolare, i testi introdotti da parte attrice (Carlo Vigliano, Giorgia Gobbi e Ibtissam Moukrim), assunti a prova contraria sui capitoli articolati dalla convenuta opposta, hanno confermato che tali ritardi sono stati quanto meno tollerati da Orangea.

Rilevata tuttavia la assai dubbia ammissibilità della prova testimoniale in esame, diretta in sostanza a dimostrare patti aggiunti, se non addirittura contrari, al contenuto del documento contrattuale (cfr. art 2723 c.c.), la circostanza confermata dai testi deve ritenersi irrilevante per un'ulteriore considerazione.

Orangea difatti, con la ricordata mail in data 16.9.2016, ha chiaramente comunicato a IVSL la propria indisponibilità a tollerare ulteriori ritardi ("la presente per informarvi (ancora una volta) che i permanenti ritardi sui pagamenti non sono più accettati") ed è del tutto pacifico in causa che IVSL, a partire dal mese di ottobre 2016, ha definitivamente cessato ogni pagamento.

Sussiste pertanto la prova di un inadempimento di IVSL che, a seguito della comunicazione del 16.9.2016, assume rilevanza non scarsa.

Le risultanze istruttorie rivelano un ulteriore profilo di inadempimento di IVSL.

Il contratto concluso in data 9.11.2015 prevedeva fra l'altro, a favore di IVSL, "un diritto di opzione per le annualità 2017 e 2018 alle medesime condizioni con un adeguamento del 5% annuo dei prezzi. Sempre entro tale data le parti si riservano di discutere opzioni diverse di gradimento comune" (art. 2 del contratto).



In tale contesto, IVSL pretende di aver legittimamente esercitato l'opzione con la propria mail in data 11.7.2016 (doc. n. 4 dell'attore nella causa n. R.G. 20737/2016), ma il tenore di detta comunicazione rivela chiaramente che IVSL ha inteso esercitare detta opzione senza riconoscere l'incremento del 5% annuo dei prezzi stabilito in contratto ("durante la riunione vi era stata richiesta la possibilità di non voler applicare per il 2017 l'incremento del 5% indicato, cosa per la quale vi chiediamo una gentile riconferma").

IVSL assume di aver raggiunto un accordo in tal senso con Orangea, ma non fornisce idonea prova di tale accordo (dovendo escludersi, in particolare, che tale prova sia ricavabile dal tenore della mail in esame, che proviene dalla stessa IVSL).

La pretesa di IVSL di prorogare la durata del contratto a condizioni diverse da quelle effettivamente pattuite non trova quindi alcuna giustificazione alla luce del tenore delle previsioni pattizie, risultando conseguentemente del tutto legittimo il rifiuto opposto da Orangea a detta proroga.

IVSL non ha infine fornito idonea prova dei pretesi inadempimenti di Orangea quanto alla qualità del servizio offerto ai clienti ospitati nella struttura alberghiera. Le circostanze allegate sul punto da IVSL, decisamente contestate da Orangea, non trovano infatti riscontro nel tenore dei documenti prodotti (provenienti da Orangea), né delle deposizioni testimoniali (dovendosi escludere, in particolare, il preteso tenore confessorio della mail inviata da Orangea in data 9.11.2016 – doc. n. 8 dell'attrice).

4.4. Per completezza, va rilevata la palese inconferenza delle contestazioni sollevate da IVSL quanto alla sussistenza di poteri di rappresentanza di Orangea in capo a tale Philippe Simon, asseritamente privo di tali poteri (questione pur trattata diffusamente da entrambe le parti).

Per giurisprudenza costante, difatti, "i negozi posti in essere dal falsus procurator non sono nulli, bensì privi di efficacia e tale inefficacia non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte, a sollevare la quale è legittimato soltanto lo pseudo rappresentato [...]" (fra le altre, Cass. n. 2860/2008, da cui è tratta la massima, e n. 24643/2014).

Si aggiunga che, come noto, a norma dell'art. 1389 c.c. il contratto concluso dal *falsus procurator* può essere ratificato dall'interessato; situazione che ricorre nel caso in esame, in cui Orangea ha chiaramente fatto proprie, anche nell'ambito del presente giudizio, le attività poste in essere dal Simon (Orangea risulta peraltro costituita in giudizio proprio "*in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Philippe Alain Louis Simon*").



Sentenza n. 888/2022 pubbl. il 11/04/2022 RG n. 20737/2016

Repert. n. 2016/2022 del 11/04/2022

4.5. Ribadita pertanto la prevalenza dell'inadempimento di IVSL, va ritenuto pienamente legittimo il

comportamento di Orangea che, a partire dall'8.11.2016, ha cessato di dare esecuzione al contratto,

rifiutandosi di ospitare ulteriormente i clienti di IVSL (come peraltro consentito dal contratto: cfr. art. 5

ultimo periodo dello stesso).

Ne deriva, come anticipato, l'infondatezza delle domande di risoluzione e condanna al risarcimento del

danno proposte da IVSL, che vanno perciò rigettate, restando assorbita ogni ulteriore questione.

Va altresì respinta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sempre proposta da IVSL

5. Spese.

Il fallimento di IVSL, sostanzialmente soccombente, va condannato alla rifusione delle spese di lite,

che si liquidano in € 23.500,00=, con riconoscimento dei valori medi per tutte le fasi per le cause di

valore da € 260.000.01= a € 520.000,00=, con un aumento del 10% circa in ragione del valore della

domanda di condanna, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.

Orangea, come ricordato, ha correttamente trasferito in sede fallimentare l'accertamento della propria

pretesa, ottenendo in quella sede l'ammissione al passivo del fallimento del proprio credito

(comprensivo peraltro di interessi e spese del procedimento monitorio) e il presente giudizio è stato

riassunto dal solo fallimento per coltivare le ricordate domande di risoluzione e condanna già proposte

dalla società poi fallita, domande che sono state tuttavia integralmente respinte.

P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, dichiara

improcedibile la domanda proposta in via monitoria da Orangea Village s.a.r.l. e, per l'effetto, revoca il

decreto ingiuntivo di questo tribunale n. 7995 ord. in data 21.12.2016; rigetta le domande proposte dal

fallimento di Impresa Viaggi Sea Line s.r.l. nei confronti di Orangea Village s.a.r.l. e condanna il

fallimento di Impresa Viaggi Sea Line s.r.l. al pagamento, in favore di Orangea Village s.a.r.l., della

somma di € 23.500,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle

spese di lite.

Così deciso in Brescia il 7.4.2022.

Il giudice

dott. Raffaele Del Porto



Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209

